



Federazione  
Scacchistica  
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato GUIDO Pierpaolo (id FSI 157619)

Con segnalazione del 10 settembre 2021 veniva riferito dall'Arbitro principale del “63° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI SCACCHI – IMPERIA” che “Non risultando tesserato, il giocatore GUIDO presentava all’organizzatore, sig. Giovanni Barbagallo, presidente del Circolo Scacchistico Imperiese, autocertificazione di tesseramento in corso avendo, a suo dire, pagato i relativi diritti di tesseramento nelle mani del collega AI Alessandro BIANCOTTI in occasione di una precedente manifestazione, svoltasi presso il Circolo Scacchistico Savonese.

GUIDO era ammesso al torneo, essendo stata valutata formalmente idonea dal collegio arbitrale la suddetta autocertificazione.

Il collegio arbitrale tuttavia in seguito verificava che il GUIDO non aveva partecipato a nessuna manifestazione valida per ELO-FIDE standard risultante nell’elenco delle gare omologate. All’uopo interpellato e dopo le necessarie verifiche presso il CS Savonese, il collega AI Biancotti informava il collegio arbitrale che ne’ lui ne’ il Circolo Savonese avevano ricevuto domanda di tesseramento da parte del GUIDO, ne’ la somma di denaro corrispondente.

Nel frattempo, nel corso del 3°, 5° e 6° turno di gioco il GUIDO poneva in essere comportamenti rilevanti disciplinarmente: in particolare: 1) durante il 3° turno (avversario SATTA) era sanzionato con ammonizione ufficiale e penalità di due minuti per rifiuto di mantenere correttamente completo il proprio formulario di gara; 2) sia durante il 5° turno (avversario LO DICO) sia durante il 6° turno di gioco (avversario sig. COQUERAUT Lodewyk) era di nuovo richiamato in quanto continuava a compilare in modo confuso, saltuario e comunque irregolare il proprio formulario di gara; 3) alla fine della 5° partita (avversario LO DICO) lasciava la scacchiera senza dichiarazione formale di abbandono e senza firmare il formulario; 4) durante il 6° turno continuava a non mantenere correttamente completo il proprio formulario di gara; 5) durante la terza ora di gioco, chiedeva di spostare la scacchiera dalla postazione dove si stava giocando la partita in cui era impegnato, sostenendo di essere infastidito dal sole. Il collegio arbitrale, esclusivamente “pro bono pacis”, acconsentiva allo spostamento pur essendo tale scacchiera in piena ombra e “constatato la paziente acquiescenza del suo gentile avversario”; concluse le operazioni di spostamento della scacchiera il GUIDO, invece di riprendere il gioco, si precipitava nelle toilettes dove restava per almeno dieci minuti, per poi allontanarsi dal tavolo di gara dove il suo avversario e gli arbitri lo stavano attendendo e correre verso l’uscita. Raggiunto da uno degli arbitri, poteva essere solo raccolta una formale conferma di abbandono “come ho già detto al mio avversario”.

Il collegio arbitrale, valutati i fatti di cui sopra, espelleva GUIDO PIERPAOLO dal torneo a partire dal settimo turno di gioco, informando telefonicamente il giocatore in data 11 settembre (dopo un infruttuoso tentativo nel tardo pomeriggio del 10 settembre”.

Il tesserato faceva pervenire una memoria difensiva.

Secondo l’art. 36 comma 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina “**il tesserato che produca agli ufficiali di gara, nei casi previsti dai regolamenti, autocertificazioni non veritiere è punito con la sanzione della deplorazione e, nei casi più gravi e in caso di recidiva, con la sospensione da uno a sei mesi**”.



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Letta la memoria difensiva, in cui si attribuisce ad un equivoco la presentazione di autocertificazione non veritiera, e gli altri comportamenti stigmatizzati nel rapporto arbitrale alla “scarsa esperienza nei tornei”, esprimendosi “dispiacere” per le conseguenze, con l’impegno, per il futuro, a mantenere un atteggiamento corretto, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato GUIDO Pierpaolo.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all’art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 11.11.2021

**Il Giudice Sportivo Nazionale**

**Gabriele Vinciguerra**

**(firmato digitalmente)**